

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
- MAGISTRATURA DEL LAVORO -

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

nell'interesse di **Baldinu Rosa**, C.F. BLDRSO65A68E377M, nata a Ittiri il 28.01.1965, residente a Bortigali in Via dei Mille n. 3, elettivamente domiciliata a Macomer in Viale Pietro Nenni n. 10 nello studio dell'Avv. Riccardo Uda (C.F. DUARCR67D17F979M; fax 0785.748264; pec avvriccardouda@cnfpec.it) che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni via mail all'indirizzo avvriccardouda@cnfpec.it

RICORRENTE

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in (00153) Roma, Largo Trastevere n. 76/A, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari (09128), Via Dante Alighieri n. 23, è legalmente domiciliata **ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it;**

- **Ambito Territoriale Provinciale di Nuoro** (C.F. 80012550929), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in (08100) Nuoro, Via Trieste n. 66, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari (09128), Via Dante Alighieri n. 23, è legalmente domiciliata **ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it;**

- **Ufficio Scolastico Regionale Sardegna** (C.F. 80012550929) in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in (09128) Cagliari, Piazza Galileo



Galilei, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari (09128), Via Dante Alighieri n. 23, è legalmente domiciliata-**ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it**;

- nonché, eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia ATA, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Ambito Territoriale della provincia di Nuoro, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2021 – 2023, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso. **A tal proposito si fa istanza di notificazione ex art 151 c.p.c. come sotto meglio specificata**

RESISTENTI

PREMESSO CHE

IN FATTO

- 1) La ricorrente in data 6.10.2014 presentava domanda (tramite sindacato, Cisl di Nuoro) d'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2014/2017 per il personale ATA Provincia di Nuoro, depositata presso l'Istituto Comprensivo 1 "Ferdinando Podda" di Nuoro (scuola capofila - prot. nr. 3071/B10 – doc. 1). Alla domanda allegava il titolo di studio di Ragioniere Perito Commerciale (doc. 2) e la certificazione dello stato di invalidità (doc. 3), indicando i titoli posseduti: 1) servizio prestato in qualità di collaboratrice scolastica dal 14/12/95 al 23/12/95 presso l'Istituto scolastico Scuola Elementare di Ittiri (Assunzione da parte del Comune di Ittiri), 2) servizio prestato in qualità di collaboratrice scolastica dal 6/6/1997 al 12/6/1997 presso l'Istituto scolastico Scuola



- Elementare di Ittiri (Assunzione da parte del Comune di Ittiri); 3) servizio prestato in qualità di collaboratrice scolastica dal 5/11/2001 al 10/2/2002 presso l'Istituto scolastico Scuola Elementare di Ittiri; 4) servizio prestato in qualità di collaboratrice scolastica dal 5/10/2009 al 22/12/2009 presso l'Istituto scolastico Divina Provvidenza Scuola d'Infanzia di Ittiri. A seguito dell'esame della predetta domanda veniva inserita nella graduatoria provinciale del personale ATA di III° fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico, con il punteggio di 9.75. Nel corso del triennio 2014/2017 non ha prestato nessun servizio.
- 2) A seguito dell'aggiornamento della domanda per il triennio 2017-2020, (presentata tramite sindacato, Cisl di Nuoro) depositata in data 24/10/2017 presso l'Istituto Comprensivo 1 Ferdinando Podda di Nuoro (prot. nr. 3918/07/01 – doc. 4), non avendo svolto alcun servizio nel triennio precedente, veniva confermato il punteggio di 9.75 nella graduatoria del personale ATA di III° fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico; punteggio che consentiva alla ricorrente di prestare servizio in qualità di collaboratrice scolastica dal 1/12/2020 al 16/2/2021 presso l'Istituto di Istruzione Superiore Statale Francesco Ciusa di Nuoro (doc. 5), quindi dal 21/1/2021 al 30/1/2021 presso l'Istituto Comprensivo E. D'Arborea di Torpè (doc. 6) e dal 1/2/2021 al 10/6/2021 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "M. Pira" di Siniscola (doc. 7).
- 3) Nell'aprile 2021, specificamente il 22 aprile 2021 data di scadenza per le domande di aggiornamento della graduatoria del personale



ATA di III° fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico –triennio 2021-2024, la ricorrente proponeva domanda online all’Istituto Comprensivo 1 Ferdinando Podda di Nuoro, scuola capofila (prot. m pl. AOOPOLIS. REGISTRO UFFICIALE E.I.3972584.13.4.2021 – doc. 8). Il punteggio veniva così aggiornato, in ragione dei periodi di servizio svolti dal dicembre 2020 al 22 aprile 2021, in 12.40.

- 4) In ragione di tale punteggio, con mail pec del 9 ottobre 2021 (doc. 9) l’Istituto d’Istruzione Superiore M. PIRA convocava la ricorrente per una supplenza dal 12/10/2021 al 22/12/2021. In tale data, su specifica richiesta dell’assistente amministrativo Marrella Stefania, si recava presso la scuola portando con sé tutta la documentazione originale relativa alle pregresse esperienze lavorative, pena l’esclusione automatica dalla supplenza – almeno così le venne detto. Il 12 ottobre sottoscriveva la c.d. “presa di servizio”, con scadenza il 30.12.21 e non il 22.12.21 come da mail.
- 5) Nella mattinata del 3 novembre 2021 la ricorrente veniva convocata dal Dirigente Scolastico Lai Francesco Sebastiano presso l’ufficio segreteria dell’Istituto per delle comunicazioni urgenti. Qui, presente anche il Segretario Gianfranco Ledda, veniva aggredita verbalmente dall’assistente amministrativo Marrella Stefania che la accusava di aver prodotto delle dichiarazioni mendaci al fine di ottenere l’assunzione e la minacciava di procedere penalmente nei suoi confronti. La ricorrente dinanzi a tali accuse replicava che le varie domande, presentate sempre con l’ausilio del sindacato, nello specifico la CISL, erano state oggetto di vaglio, in particolar modo dei



titoli allegati, sia dal personale dello stesso sindacato, che delle varie scuole dove aveva prestato servizio in qualità di collaboratrice scolastica (in particolar modo della prima ex art 7, comma 5, D.M. 640 30 agosto 2017): dal 1/12/2020 al 16/2/2021 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Statale Francesco Ciusa di Nuoro, dal 21/1/2021 al 30/1/2021 presso l'Istituto Comprensivo E. D'Arborea di Torpè e dal 1/2/2021 al 10/6/2021 presso quello stesso Istituto d'Istruzione Superiore "M. Pira" di Siniscola che adesso le contesta la genuinità dei titoli. Quindi veniva invitata a lasciare il posto di lavoro con la frase di rito: le faremo sapere!

- 6) Il giorno 5 novembre a mezzo mail-pec (doc. 10a) veniva comunicato alla ricorrente il decreto del Dirigente Scolastico n. 0011082/2021 del 3/11/2021 che rideterminava il punteggio da 12.40 a 10.40 (doc. 10b); in data 6 novembre 2021 (sempre per pec mail - doc. 11a) seguiva decreto di annullamento e sostituzione in sede di autotutela del precedente, di pari data e pari protocollo, con nuova rideterminazione del punteggio da 12.40 a 7.90 (doc. 11b); in data 29 novembre 2021 seguiva ulteriore pec di annullamento del precedente decreto (doc. 12a) per un errore nella colonna punteggio servizi (doc. 12b), quindi e per ultimo con mail del 11 dicembre 2021 (doc. 13 a) e b) – ulteriore ed ultimo annullamento del decreto precedente.
- 7) In data 17.12.2021, mediante pec mail, la ricorrente faceva istanza di accesso agli atti (doc. 14) per avere certezza del decreto applicatole; in data 29.12.2021 gli venivano consegnati il contratto individuale del lavoro prot. 9978 del 12.10.2021 corretto con l'apposizione di un



asterisco di rettifica, ed il Decreto n. 0011082/2021 del 3/11/2021, come successivamente più volte annullato e sostituito in sede di autotutela, comunque recante sempre lo stesso numero di protocollo e data.

- 8) Baldinu Rosa proponeva pertanto ricorso ex art. 669 bis c.p.c. e art. 700 c.p.c. nanti l'intestato Tribunale, depositato in data 25.01.2022, iscritto al n. 26/2022 R.A.C.L. e definito con ordinanza del Giudice del Lavoro Dott. Paolo Dau di rigetto dell'istanza cautelare del 31.03.2022 (doc. 15) per mancanza del *periculum in mora*, benché rilevi che *“alcuni dei motivi di censura prospettati da ricorrente appaiano meritare di essere approfonditi nel corso del futuro giudizio di merito”*

IN DIRITTO

L'art. 7, comma 4, del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 sancisce: *“Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, **con provvedimento motivato**, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.”*

I vari decreti, aventi stessa data e stesso protocollo, succedutisi nel tempo, del Dirigente scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore “M. Pira” di Siniscola, sono assolutamente immotivati. Alla ricorrente, al suo avvocato e a chiunque legga l'ultimo decreto, quello apparentemente valido ed efficace per il dirigente scolastico che lo ha emesso, (ma anche per i precedenti decreti la sostanza non cambia) non è dato sapere quale sia il motivo che ha causato la rideterminazione del punteggio della ricorrente



nella graduatoria per collaboratore scolastico. Ciò più che implicare un grave nocumento del suo diritto di difesa lo rende impossibile da esercitare. La mancanza di motivazione rende il decreto più che nullo, inesistente, poiché carente di uno dei requisiti essenziali così come esplicitamente richiesto dal testo normativo di cui sopra.

A tal punto diventa fondamentale il fatto che non vi è stata alcuna comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 L. 241/1990, da cui scaturisce il provvedimento immotivato. Se la scuola non avesse proceduto in modo approssimativo, ma secondo i canoni di legge con la comunicazione di avvio del procedimento, sicuramente la ricorrente avrebbe richiesto i motivi a base della rideterminazione del suo punteggio nella graduatoria dei collaboratori scolastici e altrettanto sicuramente sarebbe stata in grado di fornire le spiegazioni del caso. Ma ciò non è stato possibile.

La mancata indicazione dei motivi per cui vi è stata la rideterminazione del punteggio ha, inoltre, determinato il paradosso per cui la ricorrente, che volutamente ha rinunciato ad una serie di chiamate al lavoro nell'ambito scolastico per non incorrere in responsabilità ben più gravi quali quelle penali di false dichiarazioni alla P.A., potrebbe in sede di aggiornamento della domanda riproporre inconsapevolmente gli stessi titoli che non gli sono stati riconosciuti in sede di verifica da parte dell'Istituto d'Istruzione Superiore "M. Pira" di Siniscola.

Ripercussioni dell'omessa motivazione del decreto si hanno anche sulla ritualità del procedimento che ha portato allo scioglimento del rapporto di lavoro: decadenza di diritto o licenziamento secondo il contratto collettivo



del comparto scuola? Sicuramente la risposta non si può ottenere dal
*“Visto l’esito dei controlli effettuati sui titoli/servizi dichiarati in
autocertificazione nella domanda di inclusione”* di cui in decreto, che
stante l’assoluta genericità, non consente alla ricorrente l’esercizio di
alcun diritto di difesa.

Per ultimo è di assoluta incomprensione, e niente viene scritto in merito,
il punteggio rideterminato in 7,90. Quali i periodi di servizio esclusi e
quali quelli riconosciuti?

*** **

Solamente nel giudizio ex art. 700 c.p.c. instaurato dall’odierna ricorrente
la stessa è stata posta in grado di conoscere le motivazioni del decreto,
esplicitate nella memoria difensiva dal Ministero e dalle sue diramazioni
territoriali. In tale sede ha appreso che il lavoro svolto presso la Scuola
elementare di Ittiri avrebbe avuto una diversa valutazione poiché alle
dipendenze del Comune di Ittiri, in qualità di operaio generico.

Al di là di quanto si è potuto apprendere (solamente) nel corso del
giudizio cautelare, il decreto n. 0011082/2021 del 3/11/2021 emesso
dall’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Pira” di Siniscola è comunque
illegittimo, per mancanza di motivazione, per cui il Giudice dovrà
dichiararne la nullità.

Nel decreto infatti non vengono indicati i periodi per i quali si ritiene che
il punteggio debba essere rideterminato, né tantomeno le motivazioni per
cui tali periodi non possano essere computati.

Il decreto risulta viziato sotto un ulteriore profilo, in quanto il comma 14
dell’art. 6 del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 50 del 03.03.2021,



che attualmente regola la materia trattata, stabilisce che *“Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.”*

Nessun dubbio che i vari decreti del Ministero dell'Istruzione succedutisi nel tempo, regolatori della materia oggetto del presente procedimento, abbiano sempre previsto in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA. Una volta costituite le graduatorie, la normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso (comma 11 dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 03.03.2021). In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle altre istituzioni scolastiche (comma 13 dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 03.03.2021). In caso di positiva convalida dei dati contenuti nella domanda, il Dirigente Scolastico responsabile ne dà comunicazione all'interessato (comma 12 dell'art. 6



del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 03.03.2021). I titoli di servizio e di cultura, validati dal Dirigente scolastico, restano tali (cioè validati) anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.

Il primo rapporto di lavoro della ricorrente deve essere fatto risalire al 1/12/2020 con l'Istituto di Istruzione Superiore Statale Francesco Ciusa di Nuoro, che come già detto gioco forza ne deve aver convalidato i dati, pur non avendone colposamente dato comunicazione alla ricorrente, in difetto non ci sarebbero potuti essere i successivi rapporti di lavoro addirittura con lo stesso Istituto d'Istruzione Superiore "M. Pira" di Siniscola, che poi assume il provvedimento oggi impugnato.

L'Istituto d'Istruzione Superiore "M. Pira" di Siniscola a seguito del contratto a tempo determinato dal 12/10/2021 al 22/12/2021 con la ricorrente non ha proceduto ai soli controlli e verifiche di sua competenza, ma è andato oltre, violando il disposto dell'art. 6 comma 14 del D.M. 50/2021, in quanto non si è limitato a verificare gli ulteriori titoli relativi al triennio 2017-2020, ma ha svolto un'attività di "intelligence" non più consentita dalla norma, volta alla verifica di titoli già validati, secondo le espressioni contenute nel comma 14 dell'art 6 del DM 50, quelli del triennio precedente.

La colpevole omissione della verifica o della comunicazione all'interessato (leggasi ricorrente) da parte del dirigente scolastico che avrebbe dovuto effettuare i controlli (Istituto di Istruzione Superiore Statale Francesco Ciusa di Nuoro in data 1.12.2020 – in vigenza dell'art. 7 del D.M. 640 del 30 agosto 2017, che altro non è che la normativa di cui



all'art. 6 del D.M. 50/2021), viene fatta ricadere dall'organizzazione scolastica solo ed esclusivamente sulla Baldinu, in base alla interpretazione opinabile e contraddittoria che dà del comma 15 dell'art 6 del D.M. 50/2021, tant'è che immotivatamente le vengono cancellati tutti i periodi lavorativi svolti nel triennio 2017-2021, dal 1/12/2020 al 16/2/2021 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Statale Francesco Ciusa di Nuoro, dal 21/1/2021 al 30/1/2021 presso l'Istituto Comprensivo E. D'Arborea di Torpè e dal 1/2/2021 al 10/6/2021 presso quello stesso Istituto d'Istruzione Superiore "M. Pira" di Siniscola, che in un primo momento le erano stati correttamente attribuiti.

Tutto ciò premesso Baldinu Rosa, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'Ill.mo sig. Giudice, in funzione di Giudice del lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia fissare con decreto l'udienza di discussione per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Disporre l'annullamento con effetto *ex tunc*, del provvedimento di cui al Decreto n. 0011082/2021 del 3/11/2021 con il quale il DS dell'Istituto d'Istruzione Superiore "M. Pira" di Siniscola ha disposto la rideterminazione del punteggio attribuito alla ricorrente Baldinu Rosa nella graduatoria del personale ATA di III° fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico –triennio 2021-2024 e l'annullamento ai fini giuridici del servizio dal 12/10/2021 sino al 3/11/2021;



- In subordine annullare il Decreto n. 0011082/2021 del 3/11/2021 nella parte in cui non ha tenuto conto, ai fini della determinazione del punteggio, dei seguenti servizi prestati dalla ricorrente, per la colpevole omissione da parte dell'istituzione scolastica (comma 11 dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 03.03.2021 e successivi):
dal 01/12/2020 al 15/02/2021 IIS "Ciusa" Nuoro;
dal 21/01/2021 al 30/01/2021 Ist. Comprensivo Torpè;
dal 01/02/2021 al 22/04/2021 IIS Siniscola.
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Si produce: 1) domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2014/2017 per il personale ATA Provincia di Nuoro, depositata presso l'Istituto Comprensivo 1 "Ferdinando Podda" di Nuoro - prot. nr. 3071/B10; 2) Titolo di studio di Ragioniere Perito Commerciale; 3) Certificato d'invalidità; 4) domanda di aggiornamento per il triennio 2017-2020 depositata in data 24/10/2017 presso l'Istituto Comprensivo 1 Ferdinando Podda di Nuoro - prot. nr. 3918/07/01; 5) certificato servizio in qualità di collaboratrice scolastica dal 1/12/2020 al 16/1/2021 presso l'Istituto di Istruzione Superiore Statale Francesco Ciusa di Nuoro; 6) certificato servizio in qualità di collaboratrice scolastica dal 21/1/2021 al 30/1/2021 presso l'Istituto Comprensivo E. D'Arborea di Torpè; 7) certificato servizio in qualità di collaboratrice scolastica dal 1/2/2021 al 10/6/2021 presso Istituto d'Istruzione Superiore "M. Pira" di Siniscola; 8) domanda di



aggiornamento della graduatoria del personale ATA di III° fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico –triennio 2021-2024; 9) pec del 9 ottobre 2021 di convocazione da parte dell'Istituto d'Istruzione Superiore M. PIRA per una supplenza dal 12/10/2021 al 22/12/2021; 10a) pec 5 novembre 2021 di comunicazione decreto; 10b) decreto del Dirigente Scolastico n. 0011082/2021 del 3/11/2021 che rideterminava il punteggio da 12.40 a 10.40; 11a) pec 6 novembre 2021; 11b) decreto di annullamento e sostituzione in sede di autotutela del precedente, di pari data e pari protocollo; 12a) pec 29 novembre 2021; 12b) ulteriore annullamento del precedente decreto; 13a) pec 11 dicembre 2021; 13b) ulteriore ed ultimo annullamento del precedente decreto; 14) pec 17.12.2021 di accesso agli atti e relativi documenti consegnati in data 29.12.2021: contratto individuale del lavoro prot. 9978 del 12.10.2021 corretto con l'apposizione di un asterisco di rettifica, e Decreto n. 0011082/2021 del 3/11/2021, come successivamente più volte annullato e sostituito in sede di autotutela, comunque recante sempre lo stesso numero di protocollo e data; 15) ordinanza del 31.03.2022, Dott. Paolo Dau, nel giudizio iscritto al n. 26/2022 R.A.C.L. 16) dichiarazione sostitutiva reddito.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che è esente dal pagamento del contributo unificato, in quanto il reddito imponibile del nucleo familiare della ricorrente nell'anno precedente alla domanda è inferiore ad €. 35.240,00, come da autocertificazione allegata.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC



Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Ambito Territoriale della provincia di Nuoro, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2021 – 2023, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori scolastici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la ricorrente di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e su quello dell'Ambito Territoriale Provinciale di Nuoro. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Nuoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Sardegna –AT di Nuoro mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;



Avv. Riccardo Uda
Viale Pietro Nenni, 10 - 08015
MACOMER
tel. e fax 0785/748264
avvriccardouda@gmail.com
avvriccardouda@cnfpec.it

- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sui siti ufficiali del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e su quello dell'Ambito Territoriale Provinciale di Nuoro.

Macomer, 26 luglio 2022

Avv. Riccardo Uda

